

DAL TRUST  
ALL'AFFIDAMENTO FIDUCIARIO  
QUALI PROSPETTIVE

**LE CONVERGENZE PARALLELE**

*FABIO MARCHETTI*

# PERCHÈ QUESTO CONVEGNO

Il 16 maggio dello scorso anno, stimolati dal Dott. Michele Cattaneo, ci siamo già trovati per discutere di AFFIDAMENTO FIDUCIARIO.

Partendo dalla Legge Dopo di Noi si è cercato di dare un primo inquadramento a questa 'nuova' fattispecie.

L'anno trascorso ha consentito, a mio avviso, di poter arrivare ad affermare che il contratto di AFFIDAMENTO FIDUCIARIO disciplinato dalla Legge Dopo di Noi è **una fattispecie generale e tipizzata nell'ordinamento fiscale.**

**L'oggetto di questo Convegno è pertanto quello di indagare se tale tipizzazione dell'AFFIDAMENTO FIDUCIARIO nella disciplina fiscale abbia o possa avere valenza generale ovvero riconoscimento anche civilistico.**

# LA TIPIZZAZIONE FISCALE DELL’AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

In estrema sintesi e affidandomi per i necessari approfondimenti agli amici e colleghi Giuseppe Corasaniti e Federico Rasi (con piena facoltà di smentirmi), questi sono i punti fondamentali ritraibili dalla Legge Dopo di Noi che a mio avviso portano ad affermare che la ‘struttura’ contrattuale prevista in tale legge dell’affidamento fiduciario è fiscalmente una fattispecie *‘non speciale’* bensì *‘ordinaria’*, come tale applicabile oltre l’ambito ivi previsto dell’assistenza alle persone con disabilità grave.

# LA 'NON SPECIALITÀ' DELLA DISCIPLINA FISCALE DELLA LEGGE DOPO DI NOI

L'esclusione sia dalle imposte di successione e donazioni sia dalle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale prevista dalla Legge Dopo di Noi per il trasferimento dei beni al fondo vincolato ai sensi dell'art. 2645-*ter* c.c. per l'assistenza alle persone con disabilità gravi è dovuta non all'applicazione di una disciplina speciale di favore fiscale, bensì alla verifica che il presupposto fattuale di **TALE TRASFERIMENTO NON HA EFFETTI TRASLATIVI, NON REALIZZANDOSI TALI EFFETTI PER L'APPOSIZIONE DI UN VINCOLO MERAMENTE TEMPORANEO DI DESTINAZIONE SUI BENI IMMESSI NEL FONDO DESTINATO** (così anche Cass., Sez. V, Ordinanze 5 dicembre 2018, nn. 31445 e 31446, 15 gennaio 2019, n. 734, 17 gennaio 2019, n. 1131, ove è affermato che i vincoli di destinazione ex art. 2645-*ter* c.c. non necessariamente devono avere natura traslativa là dove abbiano carattere temporaneo; dal ultimo Cass., Sez. V, Sent. 30 aprile 2019, n. 11402, ove la Cassazione ha negato effetto traslativo al trasferimento di un immobile nell'ambito di un mandato (fiduciario) per la vendita dell'immobile).

# LA 'NON SPECIALITÀ' DELLA DISCIPLINA FISCALE DELLA LEGGE DOPO DI NOI

Nella Legge Dopo di Noi tale conclusione trova conferma nella disposizione, anch'essa applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario, che prevede, da un lato, il medesimo regime di esclusione nel caso di **RETROCESSIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO AL/AI DISPONENTE/DISPONENTI** e, dall'altro, l'applicazione, invece, delle imposte proporzionali di registro, ipotecarie e catastali nel caso di **TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO RESIDUO A SOGGETTI TERZI**

# IL PATRIMONIO DESTINATO E LA SUA SOGGETTIVAZIONE TRIBUTARIA

Pur in mancanza di un effetto traslativo, i beni immessi nel fondo in conseguenza del vincolo di destinazione **ESCONO DALLA SFERA GIURIDICO-PATRIMONIALE DEL DISPONENTE** senza tuttavia entrare nella sfera giuridico-patrimoniale di altri soggetti (in particolare del soggetto incaricato dell'amministrazione), ma, per effetto del ridotto vincolo di destinazione, vengono a costituire un **PATRIMONIO DESTINATO ALLO SCOPO PREVISTO DAL VINCOLO DI DESTINAZIONE SU DI ESSI IMPRESSO**.

Fiscalmente tale situazione appare riconducibile alla fattispecie, che fin dagli anni '30 del secolo scorso è sempre stata presente nell'ambito dell'imposizione dei redditi, dell'**ORGANIZZAZIONE DI BENI NON APPARTENENTE AD ALTRO SOGGETTO PASSIVO, ORGANIZZAZIONE CHE PER LA SUA AUTONOMIA (NON APPARTENENZA) ACQUISISCE SOGGETTIVITÀ PASSIVA TRIBUTARIA**.

# IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO SECONDO LA DISCIPLINA FISCALE

**In definitiva, una ricostruzione meramente fiscale del contratto di affidamento fiduciario consente, a mio avviso, di affermare che esso si sostanzia in un patrimonio destinato, in quanto vincolato ad uno scopo/programma ex art. 2645-ter c.c., costituito a seguito del trasferimento temporaneo senza effetti traslativi dei beni vincolati, come tale autonomo soggetto passivo di imposta, patrimonio affidato in amministrazione ad un terzo gestore (società fiduciaria) che ovviamente non ne assume la proprietà ma solo il mandato di amministrazione in conformità al vincolo perseguito.**

## *Altrimenti*

**Il contratto di «affidamento fiduciario» è ricostruibile come un *contratto di amministrazione fiduciaria avente per oggetto beni sottoposti ad un vincolo di destinazione che vanno a costituire il fondo speciale destinato al programma previsto dal vincolo di destinazione*, fondo che quale patrimonio autonomo e separato assume propria soggettività tributaria.**

# LE CONVERGENZE PARALLELE

**Tale conclusione impone una considerazione di carattere generale:**

nella stessa Legge Dopo di Noi il contratto di affidamento fiduciario è posto su un binario parallelo a quello del trust. Si potrebbe riprendere la ‘mitica’ espressione coniata negli anni ‘60, da Eugenio Scalfari ed attribuita ad Aldo Moro all’epoca del “compromesso storico”, delle

## **CONVERGENZE PARALLELE**

***CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO E TRUST, PUR MANTENENDO LA LORO TIPICITÀ, PERSEGUONO FINALITÀ PARALLELE E SOPRATTUTTO UNA CONVERGENZA DI STRUTTURA CHE SI CARATTERIZZA PER L’AFFIDAMENTO DI UN PATRIMONIO SEPARATO ED AUTONOMO ALL’AMMINISTRAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE SECONDO UN PROGRAMMA PREDETERMINATO OVVEROSIA PER UNO SCOPO O NELL’INTERESSE DI TERZI SOGGETTI DIVERSI DALL’AFFIDATARIO.***



# LE CONVERGENZE PARALLELE

Le “*convergenze parallele*” fra trust e affidamento fiduciario non possono peraltro spingersi fino a ritenere che la Legge Dopo di Noi attraverso una ricostruzione fiscale della fattispecie sulla base dei principi dell’ordinamento tributario, come tale fiscalmente estensibile oltre l’ambito proprio della ridetta Legge, possa essere considerata alla stessa stregua dell’intervento fatto dal legislatore fiscale nell’ormai lontano 2006 sulla fiscalità del trust, intervento che – come ben noto – ha ‘sdoganato’ nel nostro ordinamento giuridico l’istituto del trust.

Non deve, infatti, dimenticarsi che il trust preesisteva nel nostro ordinamento giuridico a seguito dell’adesione dell’Italia alla **CONVENZIONE DE L’AIA**, per cui l’intervento effettuato nel 2006 ha avuto solo la finalità e l’effetto di rimuovere gli ostacoli fiscali che fino ad allora avevano sostanzialmente frenato l’affermarsi di tale istituto. Nel caso, invece, del contratto di affidamento fiduciario la Legge Dopo di Noi ha delineato UNA NUOVA FATTISPECIE, prima sconosciuta nel nostro ordinamento sia fiscale che civilistico, sicché non appare possibile *tout court* affermare che la sola disciplina fiscale dell’affidamento fiduciario, ancorché generalizzabile nel settore tributario, abbia anche esplicitamente codificato tale nuova fattispecie, senza che tale conclusione poggi su solide basi del nostro ordinamento civilistico.

# PERCHÈ QUESTO CONVEGNO

**ED È QUESTO, PER L'APPUNTO, IL TEMA DEL CONVEGNO ODIERNO:**

**SE IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO INDIVIDUABILE COME FATTISPECIE TIPIZZATA NELL'ORDINAMENTO FISCALE, PER CUI LA LEGGE DOPO DI NOI RAPPRESENTA SOLO UNA PRIMA APPLICAZIONE DI UNA FATTISPECIE APPLICABILE IN GENERALE PER ALTRE E DIVERSE FINALITÀ DA QUELLE DELL'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVI, SIA ANCHE UNA FATTISPECIE TIPIZZABILE NELL'ORDINAMENTO CIVILISTICO.**